



Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica

**Accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti, ex art. 80 del CCNL
Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018**

Il giorno 14 settembre 2021 presso la sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in Roma Piazza della Repubblica n. 59, si incontrano i rappresentanti dell'Ispettorato ed i rappresentanti nazionali delle OO.SS.

Sono presenti per l'Ispettorato nazionale del lavoro:

il dott. Pisanti direttore della Direzione centrale pianificazione, organizzazione, controllo e ICT

Sono presenti per le OO.SS.:

FP CGIL: Matteo Ariano;

CISL FP: Michele Cavo;

UIL PA: Bruno Di Cuia

FLP: Angelo Piccoli;

CONFSAL UNSA: Vincenzo Di Biasi;

USB PI: Valeria Santurelli.

Risulta assente, nonostante regolare convocazione, la O.S. CONFINTESA FP

Svolgono i compiti di segreteria: Immacolata Allocca, Raffaele Fontana

VISTO il CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018;

VISTO, in particolare, l'art. 80 del predetto contratto che dispone che le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo fondo risorse decentrate 2020 sottoscritto in data 12 maggio 2021, che, all'art. 11, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 77, co. 2 lett. h), e

80 del CCNL Funzioni Centrali, riserva la somma di euro 120.000,00 per gli eventi verificatisi nell'anno 2019 e la somma di euro 120.000,00 per gli eventi verificatisi nell'anno 2020;

CONSIDERATO che le predette risorse, limitatamente all'anno 2019, devono essere incrementate di euro 7.405,26 quali economie di spesa della annualità 2018 come previsto dall'art. 4 dell'“*Accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociali in favore dei dipendenti, ex art. 80 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018*” del 23 luglio 2019;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 3, del predetto contratto collettivo nazionale integrativo dispone che le parti stabiliranno, con separato accordo, i criteri generali per l'attivazione delle procedure per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti destinati ad iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi)

LE PARTI CONCORDANO SUI SEGUENTI CRITERI GENERALI:

Art. 1

Risorse finanziarie disponibili e beneficiari

Nei limiti delle disponibilità finanziarie annue individuate dalle Parti in sede di contrattazione - art. 11 CCNL integrativo del 12.5.2021 – pari a euro 120.000,00 per ciascuna delle annualità 2019/2020 ed incrementate per l'anno 2019 di euro 7.405,26 quali economie di spesa riferite all' annualità 2018, sono disciplinati nel presente accordo gli interventi assistenziali individuali in denaro di cui agli artt. 77, co. 2 lett. h), e 80 del CCNL Funzioni Centrali.

Tali interventi sono erogati in favore del personale delle Aree funzionali in servizio presso gli Uffici Centrali e Territoriali dell'Ispettorato e che abbia svolto, nell'anno per il quale viene richiesto il sussidio, un periodo di servizio superiore a 6 mesi.

Non sono ammissibili le domande di sussidio presentate dal personale che abbia svolto nell'anno di riferimento meno di sei mesi di servizio presso l'INL in quanto cessato, assunto o transitato presso altre Amministrazioni in posizione di distacco, assegnazione temporanea o comando.

I benefici sono corrisposti, entro i limiti ed i massimali di cui al successivo art. 2, al personale come sopra individuato in possesso di un reddito familiare, attestato dal modello ISEE:

- fino ad euro 14.000,00, con diritto al 100% del beneficio richiesto;
- da euro 14.001,00 a euro 18.000,00, con diritto al 85% del beneficio richiesto;
- da euro 18.001,00 a euro 21.000,00 con diritto al 75% del beneficio richiesto.

Art. 2

Eventi e tipologie di spese

Ai fini dell'erogazione dei sussidi si terrà conto delle seguenti fattispecie:

- 1)** Spese sanitarie;
- 2)** Spese funebri;
- 3)** Spese straordinarie ed impreviste.

Spese sanitarie

Possono presentare richiesta di sussidio i dipendenti in servizio per spese sostenute per sé stessi e/o per i familiari di seguito indicati:

- coniuge, convivente di fatto, o parte dell'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- figli fiscalmente a carico;
- altri familiari conviventi a carico del richiedente.

Sono ammissibili al beneficio le seguenti tipologie di spesa:

- spese per analisi, indagini diagnostiche e prestazioni specialistiche;
- spese per prestazioni chirurgiche anche ambulatoriali;
- spese per ricovero collegato ad una operazione chirurgica o a degenze;
- spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesiche;
- spese per occhiali da vista, ausili auditivi e ortopedici;
- spese per assistenza infermieristica e riabilitativa purché prescritte da un medico;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (ad es. misuratori di pressione sanguigna o glicemia, busti, stecche, stampelle, parrucche a seguito di cure chemioterapiche, strumenti per magnetoterapia, laserterapia etc.) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
- spese per acquisto di prodotti per persone affette da malattie rare;

Non sono ammissibili spese per il pagamento del ticket sanitario.

L'importo massimo concedibile per ciascuna annualità è pari ad euro 1.000,00 per il personale con ISEE fino a euro 14.000,00 e pari ad euro 850,00, per il personale con ISEE compreso fra euro 14.001,00 ed euro 18.000,00 e pari ad euro 750,00, per il personale con ISEE compreso fra euro 18.001,00 ed euro 21.000,00.

Si precisa che tra le spese mediche sostenute all'estero non sono riconoscibili quelle relative al trasferimento e al soggiorno che potranno essere inserite nelle spese straordinarie di seguito indicate. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale va corredata da una traduzione in italiano.

Spese funebri

È possibile presentare richiesta di sussidio in caso di decesso:

- del dipendente in servizio, in favore del coniuge, o convivente di fatto, o parte dell'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 o dei figli a carico;
- del coniuge o convivente di fatto, o parte dell'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 o dei figli a carico o di altri familiari conviventi/o a carico, in favore del dipendente in servizio.

L'importo massimo riconoscibile per ciascuna annualità è pari ad euro 1.000,00 indipendentemente dall'ammontare dell'ISEE dichiarato.

In caso di decesso per causa "SARS-COVID 19" del dipendente, del coniuge e/o del convivente di fatto, o parte dell'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, è previsto, su richiesta del coniuge o convivente di fatto, o parte dell'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 o dei figli a carico o di altri familiari conviventi/o a carico, l'attribuzione di importo pari a euro 3.000,00 per l'annualità 2020.

Spese straordinarie ed impreviste e spese per l'istruzione

Possono presentare domanda di sussidio per spese straordinarie e impreviste che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione reddituale del nucleo familiare i dipendenti in servizio per particolari ed eccezionali circostanze, debitamente documentate e motivate attraverso circostanziata relazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, infortuni gravi, calamità naturali (spese connesse a terremoti, alluvioni, frane etc.), cause accidentali (spese connesse a furti, rapine, incendi, danni a beni e cose etc.), spese relative a soggiorno e pernottamenti sia in Italia che all'estero per assistenza a familiare malato, spese connesse all'istruzione e alla formazione.

L'importo massimo riconoscibile per ciascuna annualità è pari ad euro 1.000,00 indipendentemente dall'ammontare dell'ISEE dichiarato.

Art. 3

Documentazione giustificativa a supporto dell'istanza

A supporto della domanda l'istante è tenuto a presentare la seguente idonea documentazione giustificativa, a pena di esclusione dai benefici:

- ISEE valido al 31.12.2019 per le istanze riferite all'anno 2019;
- ISEE valido al 31.12.2020 per le istanze riferite all'anno 2020.

Nel caso l'istante non fosse in possesso delle attestazioni sopra indicate, potrà presentare, sia per le istanze riferite all'anno 2019 che per quelle riferite all'anno 2020, ISEE valido al 31.12.2021, dichiarando, ai sensi del DPR 445/2000, di non avere, per le annualità 2019/2020, richiesto ed ottenuto la sopra indicata certificazione;

- per le spese sostenute fatture e/o ricevute fiscali, debitamente quietanzate e fiscalmente regolarizzate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Sono escluse dal beneficio in argomento le spese coperte in tutto o in parte da eventuali polizze assicurative, nonché quelle che abbiano costituito oggetto di analoga richiesta di sussidio da parte del coniuge o del convivente o parte dell'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 al proprio datore di lavoro. Tali circostanze dovranno essere oggetto di dichiarazione dell'istante.

Art. 4

Disposizioni finali

Il personale potrà presentare, nell'anno 2021, a seguito delle disposizioni e le modalità rese note con specifica circolare, istanze per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e gli eventi oggetto delle richieste di sussidio e/o rimborso saranno considerati singolarmente per ciascuna annualità.

In relazione alla effettiva disponibilità di fondi e ferma restando l'ammissibilità della spesa, gli

importi richiesti potranno essere riproporzionati in funzione del rapporto tra il numero di istanze ammissibili ricevute complessivamente nel biennio e l'entità delle risorse stanziare.

Le eventuali disponibilità residue esistenti al termine dell'assegnazione dei benefici confluiranno nelle risorse per i benefici assistenziali dell'esercizio successivo.

Il Direttore Centrale della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica provvederà a disciplinare nel dettaglio quanto sopra concordato con apposita circolare e a nominare una specifica Commissione per la valutazione delle singole istanze e la conseguente attribuzione del sussidio.

Le parti concordano che ai fini della sottoscrizione del presente accordo a fianco del nome del rappresentante sindacale verrà apposta la dicitura "FIRMATO" oppure "NON FIRMATO" in relazione alla manifestazione di volontà espressa nella presente riunione che dovrà essere confermata dai partecipanti con apposita mail all'indirizzo di posta elettronica della Direzione Centrale Risorse umane, finanziarie e logistica.

PER L'ISPETTORATO

PER LE OO.SS.

FIRMA

FP CGIL:

NON FIRMATO

CISL FP:

FIRMATO

UIL PA:

FIRMATO

FLP:

FIRMATO

CONFSAL UNSA:

FIRMATO

USB PI:

NON FIRMATO

16 settembre 2021

dott. Giuseppe Diana